

Nascono banca dati unica Anac e fascicolo virtuale delle imprese

Digitalizzazione

**Ilaria Madeo
Pierdanilo Melandro**

Con il Dl Semplificazioni vengono introdotte modifiche rilevanti anche in materia di pubblicità e trasparenza. Diversamente dalla maggior parte delle misure contenute nel decreto, non si tratta di modifiche temporanee ma permanenti.

In particolare, intervenendo sull'articolo 29, comma 2 del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016), viene previsto che tutte le informazioni inerenti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e le concessioni, debbano essere gestite e trasmesse tempestivamente alla banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorità nazionale anticorruzione, attraverso l'impiego di piattaforme telematiche ad essa interconnesse (le piattaforme e-procurement delle stazioni appaltanti) e secondo le modalità dell'articolo 213, comma 9 del Codice. Quest'ultima disposizione prevede che, per la gestione della banca dati l'Anac, debba avvalersi dell'os-

servatorio dei contratti pubblici, composto da una sezione centrale e delle sezioni regionali.

Per l'effetto della modifica, viene messo in atto uno spostamento dalla banca dati attualmente attiva e gestita dal ministero delle Infrastrutture - in cui, in base al vecchio articolo 29, le stazioni appaltanti erano tenute a pubblicare tutti gli atti relativi alle procedure di gara - ad una banca dati centralizzata e interamente gestita dall'Anac, che diventerà il nuovo perno della trasparenza dei contratti pubblici. Perché tale rilevante novità nei contratti pubblici sia resa efficace occorrerà che venga finalmente attuato l'articolo 44 del Codice dei contratti pubblici che prevede l'obbligo per tutte le stazioni appaltanti di digitalizzare le procedure d'acquisti.

Modificando poi il comma 4 bis dell'articolo 29 viene specificato che l'interscambio dei dati e degli atti tra la banca dati, la banca dati delle pubbliche amministrazioni (Bdap) e le piattaforme telematiche a essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni, in conformità alle linee guida Agid in materia di interoperabilità. L'insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche continua a vivere l'obbligo di pubblicare i dati attraverso la Bdap, gestita dal ministero dell'Economia, per monitorare e tracciare il ciclo della spesa. Nella

Banca dati unica non transiteranno, invece, le programmazioni biennali degli acquisti e triennali dei lavori pubblici che continueranno quindi ad essere pubblicate sulla piattaforma del ministero delle Infrastrutture.

In questa parte, il Dl 77/2021 si limita a elencare una serie di attività senza prevedere tempi di attuazione, né una disciplina transitoria, lasciando le stazioni appaltanti nell'incertezza applicativa, nell'attesa che la nuova banca dati venga resa disponibile ed operativa.

Ulteriore novità riguarda l'accorpamento della banca dati degli operatori economici alla banca dati dei contratti pubblici dell'Anac. Inoltre, all'interno della nuova banca dati unica nazionale verrà istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico, che costituisce una evoluzione del sistema attuale Avcpass, nel quale saranno conservati tutti i dati e le informazioni necessarie ai fini della partecipazione alle procedure di gara e per la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione. Le amministrazioni responsabili di certificare i requisiti dovranno rendere disponibili tali informazioni «in tempo reale» e «in formato digitale». Si tratterà, dunque, di andare nella direzione di un sistema informatizzato delle procedure che permetterà alla pubblica amministrazione di effettuare i controlli in modo immediato, e agli operatori di essere sgravati dalla presentazione di documentazione già detenuta dalla Pa.